


**Condizioni di
Assicurazione**

Multirischi
Aziende e Artigiani



FURTO E RAPINA



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Furto e Rapina

<u>1 - Definizioni</u>	<u>pag. 3</u>
<u>2 - Condizioni Sezione Furto e Rapina</u>	<u>pag. 6</u>
<u>3 - Condizioni Particolari</u>	<u>pag. 11</u>
<u>4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	<u>pag. 12</u>

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro) / Data di decorrenza sospensione	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE FURTO E RAPINA				
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	2	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	3	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	5	20%		
Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi	8		- dalle ore 24:00 del 45° giorno - per Preziosi e Valori dalle ore 24:00 dell'8° giorno	
Oggetti pregiati	9 a)			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi	9 b)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Valori	9 c)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Beni assicurati all'aperto	4 a) 9 d)	25%		10% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi	4 b) 9 e)	25%		15% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Atti vandalici su beni assicurati	9 f)			Euro 2.500,00
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	9 g)			Euro 10.000,00
Spese sanitarie (documentate in originale)	9 i)			Euro 1.000,00 per sinistro
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	9 j)			20% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Portavalori	10			20% della somma assicurata massimo Euro 2.500,00
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	A	25%		
Integrazioni portavalori	D	10%		
Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza)	-		5% massimo Euro 5.000,00 ridotto a Euro 500,00 su Preziosi e Valori	

1 - Definizioni

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'*Assicurato* e/o del Custode in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, escluso quanto indicato sotto le definizioni *oggetti pregiati e preziosi*.

Arredamento d'ufficio

- Arredi dei locali in genere, compresi mobili, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature, macchine per ufficio (comprese le *apparecchiature elettroniche*), impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

fatta eccezione per quanto indicato sotto le definizioni di *arredamento domestico*, *merci, oggetti pregiati, preziosi, valori*.

Apparecchiature elettroniche

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Attrezzature macchinari

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione " *cose non assicurate* ";
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Beni assicurati

Quelli descritti alla definizione di *contenuto*, di proprietà dell'*Assicurato* o di proprietà di terzi purchè in uso all'*Assicurato* stesso, per cui è riportata in polizza la relativa

somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I *beni assicurati* possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei *beni assicurati*, costituenti il *contenuto*, esclusi *oggetti pregiati, preziosi, valori*, possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Contenuto

Arredamento domestico, arredamento d'ufficio, attrezzatura - macchinari, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

Cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata,
- b) macchinari e gli impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Estorsione

Impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia, diretta tanto alla persona dell'*Assicurato*, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Indennizzo

La somma dovuta dall'*Impresa* in caso di *sinistro*.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione,

escluso quanto indicato sotto le definizioni *arredamento - attrezzature - macchinari, oggetti pregiati e preziosi*.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione *preziosi*.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

Sottrazione delle *cose* assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'*Assicurato*, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i *valori* da essa trasportati.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (poli-carbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Nel testo i termini definiti sono riportati in corsivo.

2 - Condizioni sezione Furto e Rapina

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal *Contraente* e indicata in polizza.

Nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore. **L'indennizzo, per le cose riferibili a dette attività, non potrà superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00.**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè *l'Impresa* corrisponde **l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.**

1 - Oggetto dell'assicurazione

l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, derivati da:

- *furto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per *furto* con introduzione clandestina si intende il *furto* commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
 - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;
 - f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

Se per tutti i *beni assicurati* o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, *l'Impresa* è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

- *rapina* avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- *estorsione*, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;
- guasti e atti vandalici sui *beni assicurati* causati dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli;

- guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i *beni assicurati* e agli *infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da *furto* di *fissi* e *infissi*;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'*Assicurato*, suoi familiari o dipendenti a seguito di *rapina*, o *estorsione*, o *scippo*, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.

2 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i *beni assicurati* siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso. In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di *sinistro* avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'*Assicurato* stesso. Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

3 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni assicurati*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i *beni assicurati*. Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i *beni assicurati*, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'*Assicurato* stesso. Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di *furto* avvenuto quando l'*Assicurato*, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.

4 - Beni assicurati fuori dai locali

Relativamente a *beni assicurati*:

- a) all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, l'assicurazione dei danni da *furto* è prestata a condizione che il *furto* sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione" parificando l'area cintata ai locali;
- b) temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, nei limiti previsti dall'art. 2 - "Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i *beni assicurati*" e dall'art. 3 - "Mezzi di chiusura dei locali contenenti i *beni assicurati*".

In entrambi i casi, fermi i limiti di *indennizzo* previsti, per ogni *sinistro* l'*indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'*indennizzo* medesimo.

5 - Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo all'Assicurato

Qualora siano stati utilizzati, per l'asportazione dei *beni assicurati*, veicoli che si trovino nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non si applica qualora sia stata richiamata la Condizione Particolare B) - "Esistenza di sorveglianza armata interna" e purché, al momento del *sinistro*, il servizio di sorveglianza venga effettuato così come descritto da detta Condizione Particolare.

6 - Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti all'Assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del *furto* è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il *furto* sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione";
- b) l'autore del *furto* non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il *furto* sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

7 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti

per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- b) agevolati dall'Assicurato o dal *Contraente* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l'Assicurato o con il *Contraente* o occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il *Contraente* devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al *Contraente* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai *beni assicurati* da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del *sinistro*;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

8 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i *Preziosi* e i *Valori* la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8° giorno.

9 - Limiti di indennizzo

Per ogni *sinistro* in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per *oggetti pregiati*, importo superiore a Euro 5.000,00 per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- b) per *Preziosi*, importo superiore al 20% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- c) per *Valori*, importo superiore al 20% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori";
- d) *beni assicurati* all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- e) *beni assicurati* temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, fino ad un importo pari al 15% della somma assicurata per il *contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- f) atti vandalici sui *beni assicurati* causati dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00;
- g) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i *beni assicurati* e agli *infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi anche i danni da *furto* di *fissi* e *infissi*, fino ad un importo di Euro 10.000,00 per *sinistro*;
- h) i guasti cagionati ai *beni assicurati* dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da *furto*, e indennizzati nel limite della somma assicurata;

- i) spese sanitarie, documentate in originale, fino ad un importo di Euro 1.000,00 per *sinistro*;
- j) cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore, nell'ambito dell'attività assicurata fino ad un importo pari al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00.

10 - Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" e della definizione "*beni assicurati*", l'*Impresa* indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita *furto*, con il massimo di Euro 2.500,00, la perdita di *valori* di proprietà dell'*Assicurato* avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei *beni assicurati* indicata in polizza, in conseguenza di:

- *scippo*;
- *rapina*;
- *furto*, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *valori*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i *valori* siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di *portavalori* e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di *furto*, *scippo* o della *rapina* per il trasporto di *valori*.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.

3 - Condizioni particolari (valide solo se richiamate)

A - Esistenza di impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI munito di registratore di funzione (cioè di controllo), ed installato da Ditta registrata presso l'IMQ, come risulta dal "Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto", rilasciato all'Assicurato e conforme alle vigenti Norme CEI;
- b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
 - stipulazione di un contratto di manutenzione e revisione dell'impianto, con la Ditta installatrice dello stesso, che preveda almeno una visita all'anno;
 - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'esercizio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Impresa in caso di *sinistro* indennizzerà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo.

B - Esistenza di sorveglianza armata interna

Il *Contraente* dichiara - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della garanzia - che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura almeno ogni ora di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una efficace sorveglianza.

C - Macchinari in Leasing

Si intendono assicurati anche i macchinari e gli impianti acquistati in Leasing.

Se i macchinari sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. **Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato della presente polizza.**

D - Integrazione portavalori

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. 10 - "Portavalori", l'Impresa indennizza la perdita di *valori* di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'*Impresa* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato/Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro*;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

13 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso *sinistro* e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;

- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 - "Assicurazione presso diversi assicuratori", delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'*Impresa* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'*Impresa*, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - c) comunicare all'*Impresa* le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'*Impresa*, l'Agenzia e il numero di polizza;
 - d) fornire all'*Impresa*, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
 - f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'*Impresa* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'*Impresa* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'*Assicurato/Contraente* deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'*Impresa*;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'*Impresa* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'*Impresa* e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) presentare a richiesta dell'*Impresa* tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*.

16 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* ed il valore di ciò che resta dopo il *sinistro*, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dall'*Impresa*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

19 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un *indennizzo* sia previsto uno scoperto a carico dell'*Assicurato*, nel caso di assicurazione presso diversi *assicuratori*, l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art. 2 - "Assicurazione presso diversi *assicuratori*" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'*Impresa* detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'*Impresa*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire all'*Impresa* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'*Impresa* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione e **sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 7 - Esclusioni lett. b).**

22 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di *indennizzo* riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del *sinistro*, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di *sinistro* le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Si conviene che l'importo uguale a quello del danno indennizzato, è automaticamente reintegrato con l'obbligo del *Contraente* di versare il corrispettivo rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'*indennizzo* stesso.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del *Contraente* la parte di premio imponibile non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 32.666.088 INT. VERS.
PART. IVA 01329510156 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510156 - R.E.A. MILANO N. 54871 - SEDE E
DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966